

**DETERMINAZIONE n. 182 del 27 giugno 2022  
Area Servizio Idrico Integrato**

**Oggetto:**            **Acquisizione sanante ex art. 42 – bis del D.P.R. n. 327/2001 dell'impianto di sollevamento fognario "S5" - Catasto terreni al foglio 50, mappali 17 e 704 parte – Comune di Comacchio (FE)**

## IL DIRIGENTE

### Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, comma 20;
- l’art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 e s.m.i.
- il D.P.R. n. 327/2001 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia;
- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato dell’Agenzia, a far data dal 1° maggio 2021;

### visti in particolare:

- l’art. 158 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che al terzo comma stabilisce che “*l’ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L’ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell’ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.*”;
- l’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 che stabilisce che “*Valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene. 2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l’annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l’amministrazione che ha adottato l’atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell’interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo. 3. Salvi i casi in cui la*

*legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'[articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7](#). Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma. 4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'[articolo 20, comma 14](#); è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'[articolo 14, comma 2](#). 5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze "acqua o energia. 7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo né dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale. 8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.”;*

- gli artt. 7 e 8 della L. 7 agosto 1990 n. 241 in materia di comunicazione di avvio del procedimento e relative modalità e contenuti;

**premesse che:**

- l'impianto di sollevamento fognario "S5", ubicato nel territorio del Comune di Comacchio (FE), è elemento fondamentale ed integrato con il sistema fognario che garantisce lo smaltimento dei liquami reflui urbani del c.d. "comparto Lidi Nord", che include gli abitati di lido di Volano, Lago Nazioni-Spiaggia Romea, Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa, San Giuseppe, Vaccolino, Borgo Manara, Lido degli Scacchi e zona nord di Porto Garibaldi, area bivio Collinara, interessante un parco di utenza di migliaia di persone, con picchi (nel periodo estivo per la presenza turistica) di decine di migliaia di persone. L'impianto fa parte di un sistema fognario concepito a stazioni di sollevamento concatenate in serie, dove ogni sollevamento convoglia i liquami di quello successivo, collettando quanto è collegato lungo il percorso adduttore principale: dal Lido di Volano al suddetto impianto "S5", fino al depuratore di Comacchio. Tale collettore di dorsale è a sezione circolare con dimensioni variabili da 1000 a 1600 mm. All'impianto "S5", in quanto ultimo del sistema concatenante, transita tutto il liquame del comparto descritto;
- Atersir, preso atto dell'assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità dell'area sulla quale è sito l'impianto di sollevamento "S5", della necessità di acquisire l'area e di procedere quindi alla sua acquisizione per conto del Comune di Comacchio, ha chiesto all'Amministrazione comunale di trasmettere la documentazione utile ai fini del procedimento di acquisizione sanante, ex. art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;
- il Comune di Comacchio ha trasmesso ad Atersir la documentazione, contenente in particolare una nota che ricostruisce gli eventi che interessano l'area in oggetto e una perizia di stima;
- gli eventi che interessano l'area in oggetto, ricostruiti nella comunicazione del Comune di Comacchio Protocollo N.0069727/2021 del 09/11/2021 (PG.AT/2021/0011533 del 21/12/2021), sono i seguenti:
  - Deliberazione G.C. n. 275 del 07/12/1979 di approvazione del progetto esecutivo e Deliberazione G.C. n. 24 del 25/01/1980 di chiarimento della precedente delibera (definisce i tempi di espletamento dell'"Appalto concorso");
  - Deliberazione G.C. n. 793 del 25/10/1980 di occupazione d'urgenza dell'area, da effettuarsi entro tre mesi dalla data della Deliberazione, seguita dalla Deliberazione G.C. n. 1486 del 20/12/1988 dove "ora per allora", proroga i termini disposti dalla deliberazione G.C. n. 793 del 25/10/1980 di occupazione di urgenza dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di fognatura IX lotto Lidi Pomposa e Scacchi, di ulteriori anni 3 (5 complessivi) ai sensi del 11° comma dell'art. 20 della Legge 22.10.1971 n. 865; altresì, ..... di prendere atto che, in forza dell'esecutività della medesima deliberazione, l'occupazione in termini risulta in corso al 16 marzo 1985 e quindi prorogata di un anno. Ciò sulla base del fatto che l'occupazione era disposta entro tre mesi dall'approvazione della delibera n. 793/80 e non oltre due anni che decorrevano dal verbale di immissione nel possesso in data 3 marzo 1983. Tale delibera indica che al 2 marzo 1983 i lavori "sono ancora in corso" tanto da dover prorogare da 2 a 5 i termini dell'occupazione d'urgenza,

- l'occupazione dell'area sulla quale si trova localizzato l'impianto "S5" non è stata seguita dall'emissione di un decreto di esproprio per le aree, che riguardano un'estensione di mq. 717,66 distinti al Catasto terreni al foglio 50, mappali 17 e 704 parte;
- NOI DUE s.r.l. (società che nasce dalla fusione per incorporazione di Siber d.r.l.1.) ha acquistato con atto in data 2 settembre nel 2005 un appezzamento di terreno di più ampia estensione nel quale ricadono anche le sopra citate particelle

**richiamata** la determinazione ATERSIR n.13 del 26.01.2022 con la quale è stata confermata l'attualità dell'interesse pubblico, sotteso alla presenza nelle aree occupate dell'impianto di sollevamento "S5", ubicato al Catasto terreni del Comune di Comacchio (FE) al foglio 50, mappali 17 e 704 parte, funzionalmente integrato nel sistema di collettamento dei reflui dell'intero comparto Lidi Nord, al fine di garantire la corretta funzionalità del sistema fognario degli abitati di lido di Volano, Lago Nazioni-Spiaggia Romea, Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa, San Giuseppe, Vaccolino, Borgo Manara, Lido degli Scacchi e zona nord di Porto Garibaldi, area bivio Collinara,;

**dato atto** che il Comune di Comacchio ha trasmesso all'Agenzia una perizia di stima (Allegato 1), agli atti prot. AT/2021/00011533 del 21.12.2022, che valuta ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, il valore dell'indennità da corrispondere alla Soc. NOI DUE Srl, che corrisponde al danno patrimoniale pari a €10.184,00, oltre il danno non patrimoniale pari ad €1.018,40, oltre interessi legali per il periodo di occupazione suolo "sine titulo" che ammontano a €8.364,83 per un totale pari a €19.567,23, ritenuta congrua;

**richiamate:**

- la determinazione ATERSIR n.84 del 31.03.2022 con la quale è stato dato avvio al procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 delle aree di estensione pari a mq. 717,66, distinte al Catasto terreni al foglio 50, mappali 17 e 704 parte;
- la nota PG.AT/2022/00003269 del 31.3.2022 con la quale è stata data comunicazione alla Soc. NOI DUE Srl, dell'avvio del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 delle aree di estensione pari a mq. 717,66, distinte al Catasto terreni al foglio 50, mappali 17 e 704 parte;

**dato atto** che la Soc. NOI DUE Srl aveva 30 giorni dal 31.03.2022 per comunicare eventuali osservazioni in merito al procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 delle aree di estensione pari a mq. 717,66, distinte al Catasto terreni al foglio 50, mappali 17 e 704 parte;

**rilevato** che entro 30 giorni dal 31.03.2022 non è pervenuta ad Atersir alcuna osservazione in merito al procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 delle aree di estensione pari a mq. 717,66, distinte al Catasto terreni al foglio 50, mappali 17 e 704 parte;

**ritenuto**, in conseguenza di quanto sopra rappresentato:

- di procedere all'acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 per conto del Comune di Comacchio delle aree di estensione pari a mq. 717,66, distinte al Catasto terreni al foglio 50, mappali 17 e 704 parte;
- di confermare il valore dell'indennità da corrispondere alla Soc. NOI DUE Srl, individuato dalla perizia di stima (Allegato 1) predisposta dal Comune di Comacchio, agli atti prot. AT/2021/00011533 del 21.12.2022, che valuta ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 pari a €10.184,00 per danno patrimoniale, oltre €1.018,40 per danno non patrimoniale, oltre €8.364,83 per interessi legali per il periodo di occupazione suolo "sine titulo" per un totale pari a €19.567,23;
- di dare mandato a Cadf S.p.A., in qualità di gestore del SII, nonché beneficiario del procedimento di acquisizione sanante, di provvedere al pagamento delle indennità entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento così come statuito dall'art.42 del D.P.R. 327/2001;

**ravvisata**, pertanto, la presenza delle condizioni previste per l'applicazione dell'art.42-bis del DPR n.327/2001 e s.m.i. che detta la disciplina ridetta a regolamentare le situazioni nelle quali una Amministrazione pubblica abbia occupato senza titolo un fondo privato e vi abbia realizzato, senza regolare titolo, un'opera pubblica, prevedendo che l'Autorità emani un provvedimento di acquisizione sanante, dandone comunicazione alla Corte dei Conti mediante trasmissione di copia integrale dell'atto entro 30 giorni;

**dato atto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

### **DETERMINA**

- le premesse nonché gli allegati richiamati nelle stesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di proporre al Consiglio d'Ambito l'acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 delle aree, ricadenti nel Comune di Comacchio, di estensione pari a mq. 717,66, distinte al Catasto terreni al foglio 50, mappali 17 e 704 parte con le seguenti caratteristiche:
  1. alla società proprietaria dell'area, Noi Due S.r.l. sarà corrisposto, come previsto dal D.P.R. n. 327/2001, un indennizzo calcolato nella relazione di stima valutando:
    - il pregiudizio patrimoniale, determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato nel tempo per scopi di pubblica utilità;
    - il danno non patrimoniale nella misura del 10% del valore venale;
    - il danno per occupazione illegittima nella misura dell'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale, calcolato a partire dal 02/09/2005, anno di acquisto dell'area da acquisire da parte di Noi Due S.r.l.;

2. come da perizia di stima commissionata dal Comune di Comacchio (Prot. AT/2021/00011533 del 21.12.2022), l'indennizzo spettante ai ricorrenti in relazione al danno patrimoniale è pari a € 10.184,00, oltre il danno non patrimoniale pari ad € 1.018,40, oltre interessi legali per il periodo di occupazione suolo "sine titolo" che ammontano a €8.364,83 per un totale pari a €19.567,23;
  3. l'immobile sarà acquisito per conto del Comune di Comacchio che ne acquisterà la proprietà;
  4. Cadf S.p.A., in qualità di gestore del SII, provvederà al pagamento delle indennità entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento così come statuito dall'art.42 del D.P.R. 327/2001;
  5. in applicazione dell'art.42-bis del DPR n.327/2001 la deliberazione dovrà essere inviata alla Corte dei Conti;
- di dare mandato al Servizio Pianificazione, Regolamentazione tecnica e presidio Modena, Bologna e Ferrara di Atersir di procedere tempestivamente alla predisposizione della deliberazione di Consiglio d'Ambito;
  - di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto.

Il Responsabile  
Area Servizio Idrico Integrato  
Ing. Marialuisa Campani  
(documento firmato digitalmente)